



COMUNE DI COSEANO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI PER LA VEDITA DI LOTTI BOSCHIVI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 1 Definizioni - Il presente Capitolato generale d'oneri è volto a disciplinare la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica.

Con Capitolato particolare d'oneri, predisposto per ogni singolo intervento, saranno fissate le condizioni particolari.

Il Capitolato particolare ed il Capitolato generale sono parte integrante del progetto di taglio e del successivo contratto di compravendita. Essi dovranno essere richiamati nell'atto di indizione dell'appalto, nel bando di gara, nella lettera di invito e nel verbale di aggiudicazione.

Art. 2 Sistema di vendita - La vendita è fatta a corpo con prezzi distinti per i vari assortimenti mercantili o ad assortimento unico.

La specie, gli assortimenti la quantità ed i valori delle piante da vendere, nonché i depositi per spese e cauzione, risultano individuate nel capitolato particolare e nell'invito alla gara e/o nell'avviso d'asta.

Per la vendita a corpo (vendita senza misurazione) il valore del lotto sarà comunque stabilito sulla base dei quantitativi ricavabili dal verbale di stima e del valore unitario desunto per lo stesso materiale; l'aggiudicatario è tenuto a pagare il legname in base al prezzo unitario offerto ed ai quantitativi desumibili dal verbale di assegno.

Art. 3 Modalità di vendita - La vendita di lotti boschi, ai sensi del presente capitolato generale, si riferisce a piante in piedi per la presunta quantità esposta nel Capitolato particolare.

Art. 4 Qualità di vendita - Nelle fustaie di latifoglie, nei boschi in conversione e nei cedui le piante sono individuate secondo i criteri di cui al Capitolato particolare.

Art. 5 Responsabilità - La vendita del lotto è fatta a tutto rischio e pericolo dell'acquirente. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento e l'esbosco del materiale, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti, o stabiliti dal presente Capitolato, a sue spese, senza che possa pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, aggravii o per qualunque altra causa ovvero per variazione dei quantitativi previsti dal capitolato particolare.

Art. 6 Norme di vendita - Il sistema di vendita dei lotti boschivi è regolata dalle norme regionali vigenti ed in mancanza dai principi della contabilità generale dello Stato contenuti nel R.D. 18.11.1923, n. 2440 e nel R.D. 23 marzo 1924, n. 827.

La vendita deve essere preceduta da una regolare gara d'appalto (pubblico incanto o licitazione privata). La licitazione privata si terrà con i metodi di cui all'art. 73, lett. b) (offerta segreta da confrontarsi con il prezzo prestabilito e indicato in una busta segreta dall'Amministrazione) o di cui all'art. 73 lett. C) del R.D. 827/1924 (offerta segreta in aumento da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta).

Qualora si verificino circostanze speciali ed eccezionali, la vendita potrà essere effettuata a trattativa privata, ai sensi dell'art. 92 del R.D. 827/1924, previa consultazione informale di un congruo numero di ditte della zona.

Art. 7 Termini di consegna - Entro 5 giorni dalla data di comunicazione di conseguita efficacia del verbale di aggiudicazione, si farà luogo alla consegna del lotto acquistato a richiesta dell'aggiudicatario.

Scaduto infruttuosamente il termine suddetto, la consegna si considera avvenuta ad ogni effetto il decimo giorno.

La consegna potrà avere luogo:

- a) in sito: nel qual caso il rappresentante designato dall'Ente proprietario indicherà all'acquirente o suo rappresentante gli alberi martellati o assegnati da tagliare, le precauzioni da tenere nel taglio, le vie di trasporto, i luoghi di misurazione e di deposito del legname ecc.; in questa occasione l'acquirente potrà verificare se nel lotto vi siano piante già tagliate o segni di danni anteriormente commessi;

b) in via fiduciaria: sarà seguita solo previa specifica domanda dell'acquirente, nella quale dovrà espressamente dichiarare di rinunciare a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiale assegnato, e di assumersi la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna. Di quanto sopra verrà comunque redatto verbale.

Art. 8 Responsabilità - L'acquirente o suo fidejussore sono responsabili, a decorrere dal giorno della consegna sino a quello della verifica finale, di tutti i danni che nel bosco saranno commessi in dipendenza delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco.

Art. 9 Assicurazioni - L'acquirente è tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie del personale impiegato sul lotto nella fase di utilizzo. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti, comprovanti l'adempimento di cui sopra.

Nel caso che gli istituti assicurativi e previdenziali non rilascino i certificati liberatori entro i 30 giorni successivi alla richiesta avanzata dall'Ente, quest'ultimo potrà applicare le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1498 del 15 febbraio 1952, in conformità del parere espresso dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con nota n. 1190 di data 24 gennaio 1973.

L'acquirente potrà cedere ad altri, di tutto e in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al contratto. La eventuale esecuzione da parte di terzi di eventuali lavori specialistici dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente.

Art. 10 Danni - Nell'abbattere gli alberi si avranno tutti i riguardi necessari e si useranno tutti i mezzi per non danneggiare le piante circostanti ed il novellame.

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il personale forestale, procederà, alla presenza dei rappresentanti dell'Ente proprietario e dell'acquirente, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, previa evidenziazione (per quanto possibile, del rilevamento stesso per mezzo di segni a vernice, od altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale, da sottoscrivere da parte dei presenti. Tale verbale, in ogni caso, sarà sottoposto al giudizio del funzionario incaricato della verifica finale, che disporrà la eventuale liquidazione dei danni in via definitiva.

Art. 11 Termini di ultimazione - Il taglio delle piante, l'allestimento in assortimenti e l'esbosco dovranno effettuarsi entro 72 mesi a decorrere dalla data del verbale di aggiudicazione dei rispettivi lotti boschivi.

Il periodo di tempo concesso per l'utilizzazione è fissato tenendo conto del normale andamento climatico e del periodo utile per i lavori forestali; pertanto, inclemenze di normale frequenza o difficoltà, che dovessero rientrare nell'andamento ordinario dell'attività, non potranno essere considerate cause di forza maggiore.

Il materiale legnoso, non utilizzato e non sgomberato entro il suddetto periodo di tempo, resterà di proprietà dell'Ente, senza che esso debba pagare all'acquirente indennità o compensi di sorta. Acquirente resterà parimenti obbligato a pagarne il relativo prezzo di aggiudicazione.

Gli impianti eventualmente costruiti per l'utilizzazione, come capanne, tettoie e qualsiasi altro manufatto, dovranno essere demoliti e sgomberati entro 30 giorni dal termine dell'utilizzazione stessa e comunque prima della verifica finale; in caso contrario resteranno di pieno ed assoluto godimento dell'Ente, a meno che questi non disponga la loro demolizione a carico dell'aggiudicatario, previa valutazione della spesa all'atto del sopralluogo di verifica filiale.

Art. 12 Divieto di subappalti

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto.

Art. 13 Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Amministrazione venditrice non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 14 Norme per il taglio - Il taglio nei boschi cedui sarà eseguito a regola d'arte e il più basso possibile, con attrezzature adatte e ben taglienti, osservando le norme e le precauzioni previste dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Dovranno essere preservate dal taglio tutte le piante contrassegnate prima della consegna del lotto o individuate con i criteri delle relative aree di saggio o descritte più dettagliatamente nelle norme aggiuntive inserite nel capitolato particolare.

Le piante contrassegnate o indicate, che durante il corso dell'utilizzazione venissero schiantate o comunque danneggiate, saranno sostituite, con altrettante scelte tra le circoscrizioni più robuste.

Art. 15 Norme per la ramaglia - La ramaglia ed il materiale non utilizzati, dovranno venire, a cura dell'acquirente, ammucchiati negli avvallamenti, nelle zone rocciose, nelle parti meno suscettibili all'attecchimento della disseminazione naturale e comunque non sulle ceppaie; tale ammucchiamento dovrà essere effettuato prima della ripresa vegetativa successiva al taglio, salvo prescrizioni speciali riportate nelle norme particolari.

Per le aree ingombre, dovrà, oltre all'eventuale sanzione amministrativa, pagare per il danno una penale di Euro 100,00.

Art. 16 Controversie - Ogni controversia di carattere tecnico-economica concernente l'applicazione delle norme del presente Capitolato generale che insorgesse tra le parti, sarà da dirimersi, in via equitativa relativamente al merito, dal Direttore regionale delle foreste o suo delegato, sentito di rappresentante dell'Ente e l'acquirente.

Art. 17 Lavori in economia - Nel caso di utilizzazioni condotte in economia dovranno essere osservate le norme tecniche del presente Capitolato.